



# CITTÀ DI BORGARO TORINESE

C.A.P. 10071

[www.comune.borgaro-torinese.to.it](http://www.comune.borgaro-torinese.to.it)

P. IVA 02274760012 Codice Fiscale 83000090015



Ordinanza n. 47

Borgaro Torinese, 19 ottobre 2016

**OGGETTO: ORARI DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL T.U.L.P.S., NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.**

## IL SINDACO

Premesso che:

- La patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata "Disturbo del gioco d'azzardo", rappresenta un'importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente, compromettendo legami familiari, sociali, posizioni lavorative e nei casi più estremi determinando comportamenti delittuosi o alimentando il fenomeno dell'usura;
- Il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali perdita del controllo sul proprio comportamento, disagio emotivo, compulsività e dipendenza.
- In conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, anche tra i più giovani, già nel 2012, con il D.L. n. 158 del 13 settembre, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di salute pubblica", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 08.11.2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Salute";

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali che all'art.3 comma 2, così recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7;
- La Direttiva della Comunità europea n. 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n. 59/2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – la quale prevede, all'art.12 che "nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale tra le quali... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica... la tutela dei consumatori, l'accesso e l'esercizio di un'attività... possono essere subordinati al rispetto... di requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali... in funzione della

popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire... altri servizi specifici”;

- La L.R. n. 9 del 2 maggio 2016 che all'art. 6 prevede la disposizione, da parte dei Comuni, di limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario previsto, all'interno delle sale gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità borgarese, volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedirne del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

Ritenuto quindi opportuno intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi da gioco in denaro, coordinando la definizione di tale fascia oraria con quella stabilita da analoghi provvedimenti emessi dai comuni limitrofi, in particolare al fine di rendere omogenei gli orari nell'ambito del territorio della frazione Mappano;

Sentito il parere della Commissione Consiliare Permanente n. 3 “Servizi sociali, sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale; tutela diritti dei cittadini, servizi culturali, sport e tempo libero” in data 18 ottobre 2016;

## ORDINA

1. **con decorrenza dal 01.11.2016**, in tutti gli esercizi in cui sono presenti e regolarmente autorizzati gli apparecchi di cui all'art.110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 **è vietato l'esercizio del gioco** tramite gli stessi **dalle ore 24,00 alle ore 14,00 di ogni giorno dell'anno solare**, compresi i festivi.
2. gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito singolo interruttore elettrico, devono recare adeguato avviso e devono mantenuti non accessibili;
3. i menzionati esercizi devono esporre all'esterno del locale un cartello indicante l'orario di apertura e quello di funzionamento degli apparecchi nonché, all'ingresso e all'interno del locale stesso, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.09.2012 n. 158, un apposito cartello contenente, in caratteri evidenti, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi;
4. la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e resa nota agli esercenti interessati, nonché trasmessa in copia alla Giunta Regionale e al Comando di Polizia Municipale;

## AVVERTE

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza è soggetta alle sanzioni stabilite dall'art. 11 della L.R. n 9/2016; in particolare, il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni apparecchio.

Contro il presente atto, ai sensi dell' art. 3, 4° comma della Legge n. 241/1990, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi stabiliti dalla normativa, presentando ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**II SINDACO**  
**(Dott. Claudio GAMBINO)**